

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-89 del 09/01/2020
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA CARPENTERIA BURZONI DI BURZONI CLAUDIO & C. SNC. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-81 del 09/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno nove GENNAIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA CARPENTERIA BURZONI DI BURZONI CLAUDIO & C. SNC. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTENURE.

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la seguente documentazione:

1. la D.D. n. 1843 del 26.9.2007 della provincia di Piacenza con cui la Ditta CARPENTERIA BURZONI di Claudio Burzoni & c. snc (CF 00928570332) era autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla attività di saldatura svolta in Comune di Pontenure via Emilia Parmense Est n. 17. Detta autorizzazione veniva rilasciata dal SUAP del Comune di Pontenure con Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico prot. 9539 del 6.10.2007;
2. l'istanza della ditta CARPENTERIA BURZONI di Burzoni Claudio & c. snc (CF 00928570332), pervenuta tramite nota n. 7169 del 27.8.2019 del SUAP del Comune di Pontenure (prot. Arpaee n. 132243 di pari data), per l'ottenimento dell'AUA per l'attività di carpenteria metallica leggera svolta in Comune di Pontenure via Emilia Parmense Est n. 17, richiedendo il rilascio dei seguenti titoli:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. derivanti dalla modifica dello stabilimento;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ex art. 124 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;
3. la nota n. 141771 del 13.9.2019 con cui il SAC di Arpaee di Piacenza chiedeva documentazione integrativa in sede di correttezza formale;
4. la documentazione integrativa della ditta trasmessa dal SUAP con nota n. 8843 del 22.10.2019 (prot. Arpaee n. 162793 del 22.10.2019);

PRESO ATTO che:

- le modifiche consistono nella variazione dell'impianto di saldatura con saltuaria molatura che avrà tre bracci aspiranti con prefiltri metallici, prefiltri acrilici e filtri a tasche (E1) e nell'installazione di una macchina di taglio al plasma munita di filtro a cartucce (E2);
- risultano presenti due seghetti per il taglio meccanico con raffreddamento della lama tramite olio emulsionabile per il quale viene dichiarato un consumo massimo annuo di 60 kg. Tali impianti sono riconducibili alla lett. a) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e le relative emissioni possono, quindi, essere considerate scarsamente rilevanti ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e non sono soggette ad autorizzazione. Tali impianti sono considerati da gestore l'unica possibile fonte di emissioni diffuse;
- risulta presente una "zona foratura" priva di emissioni convogliate (già nella planimetria allegata all'istanza autorizzata con D.D. n. 1843 del 26.9.2007 era riportata la presenza di trapani e di un tornio);
- risultano presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetti ad autorizzazione;
- presso l'impianto in oggetto è presente uno scarico (**S1**) di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi della Ditta) trattate mediante un sistema di depurazione costituito da n°1 fossa Imhoff (dimensionata per 10 A.E.), n°1 degrassatore (dimensionato per 10 A.E.) e n°1 filtro percolatore anaerobico (dimensionato per 10 A.E.);

- lo scarico **S1** recapita nel corpo idrico superficiale denominato "Canale consortile Mulino";
- nel punto di scarico S1 sono convogliate altresì le acque meteoriche raccolte dai pluviali e le acque di dilavamento del piazzale, adiacente all'impianto, ove non vengono svolte lavorazioni e ove non sono stoccati materiali (non soggette ad autorizzazione);

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

1. nota n. 8834 del 22.10.2019 (prot. Arpae n. 162793 del 22.10.2019) con cui il Comune di Pontenure comunicava la conformità dell'insediamento produttivo agli strumenti urbanistici vigenti per le emissioni in atmosfera, prendeva atto dell'autocertificazione di impatto acustico dal quale si evince il rispetto dei limiti di legge dei livelli di pressione sonora e pertanto esprimeva nulla osta all'esercizio dell'attività dal punto di vista acustico ed esprimeva parere favorevole allo scarico di acque reflue domestiche secondo determinate prescrizioni;
2. parere favorevole con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota n. 177579 del 18.11.2019;
3. nota n. 113718 del 8.11.2019 (prot. Arpae n. 172932 del 11.11.2019) con cui l'Azienda USL di Piacenza nell'esprimere parere favorevole all'istanza presentata dalla Ditta riteneva opportuno che, in merito all'attività di saldatura e molatura, la stessa verificasse che la velocità di cattura in ciascuna postazione, presidiata dall'E1 (5400 Nm³/h), non risulti mai inferiore a 1 m/s. Contestualmente era ricordato che l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale, rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici e che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate a quanto prescritto dal vigente Regolamento REACH/CLP;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazioni G.R. n. 286/05 e n. 1860/06 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

e gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CARPENTERIA BURZONI di Burzoni Claudio & c. snc (CF 00928570332) per l'attività di di carpenteria metallica leggera svolta in Comune di Pontenure via Emilia Parmense Est n. 17. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ex art. 124 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SALDATURA/MOLATURA – 3 POSTAZIONI

Portata massima	5400	Nm ³ /h
Durata giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 MACCHINA TAGLIO PLASMA

Portata massima	8000	Nm ³ /h
Durata giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³

- a) Deve essere adottato ogni accorgimento per evitare la formazione di emissioni diffuse. Tra tali misure si ricorda che la velocità di la velocità di cattura degli inquinanti in ciascuna postazione, presidiata dall'impianto di aspirazione generante E1 non deve risultare mai inferiore a 1 m/s;
- b) in caso di funzionamento non contemporaneo di tutti gli impianti presidiati dal sistema di aspirazione generante l'emissione E1, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- c) i camini di emissione, identificati univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 14792 o analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- e) il ricorso a metodi differenti da quelli indicati al precedente punto d) deve essere oggetto di preventiva condivisione con il ST di Arpae (autorità competente al controllo);
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;

- h) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1 ed E2 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
 - i) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - j) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
 - k) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare due mesi;
 - l) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
 - m) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
 - n) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad **almeno tre monitoraggio a ciascuna emissione** finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi. Un monitoraggio di E1 dovrà essere effettuato durante le operazioni di molatura;
3. di impartire, **per lo scarico di acque reflue domestiche** avente recapito nel corpo idrico superficiale "Canale consortile Mulino", le seguenti prescrizioni:
- a) il numero degli A.E. serviti non deve in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per l'impianto di trattamento;
 - b) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e pulizia di tutti i componenti del sistema depurativo; in particolare devono essere periodicamente asportati i fanghi in esubero dal filtro percolatore anaerobico, dalla fossa Imhoff e dal degrassatore, al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità Competenti;
 - c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - d) poiché la quota idrica del canale consortile, in seguito ad eventi di piena e conseguente innalzamento del livello idrico nel canale, potrebbe raggiungere il piano campagna, la Ditta dovrà installare nella rete fognaria un apposito sistema anti-reflusso. Dell'avvenuta installazione la Ditta medesima ne dovrà dare comunicazione in forma scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza per le verifiche di competenza;
 - e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Pontenure e all'ARPAE ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
4. **di fare salvo** che:
- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale, rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
 - il gestore deve mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate a quanto prescritto dal vigente Regolamento REACH/CLP;
 - i fanghi e qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento/depurazione o delle condotte fognarie devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

- il piazzale scoperto adiacente all'impianto, interessato dalle acque meteoriche di dilavamento, non deve essere, in alcun modo, utilizzato né per attività lavorative, né come deposito di materie prime, di materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;
5. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera citata in premessa a far data dalla messa in esercizio degli impianti;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.